

**INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(NOTA DEL 25 GIUGNO 2004 PROT. N. 1383/DIP/UO4)**

a cura di Libero tassella, 10 luglio 2004

1. Riferimenti normativi.

- Legge n. 53 del 28 marzo 2003 art. 2 comma 1 lettera f);
- Decreto legislativo n. 59 19 febbraio 2004 art. 14 comma 2, allegato c e allegato d.

Nel prossimo anno scolastico 2004/2005, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004, l'insegnamento delle due lingue comunitarie riguarderà solo le classi prime e non anche le classi seconde e le terze, nelle quali continuerà, invece, ad applicarsi l'ordinamento previgente.

Con la nota ministeriale del 25.6.2004 prot. n. 1383/Dip/UOA il Ministero impartisce istruzioni relative alla definizione e all'articolazione delle consistenze orarie e dei posti riferiti all'insegnamento delle due lingue comunitarie, nonché ai criteri di assegnazione dei docenti ai posti stessi.

2. La prima lingua comunitaria.

Con riferimento alla prima lingua comunitaria, l'organico di diritto è stato determinato ai sensi della circolare n. 37/2004, tenendo conto della lingua straniera già studiata in ciascun corso, e nel rispetto delle consistenze orarie settimanali fissate per l'a.s. 2003/2004 per ciascuna classe con riferimento al tempo normale, al tempo prolungato e alle iniziative di sperimentazione della seconda lingua straniera, in osservanza dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2004, che ha confermato l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, così come definito con D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La seconda lingua comunitaria.

Per quel che concerne l'insegnamento della seconda lingua, come anticipato nella citata circolare n. 37/2004, la determinazione delle relative consistenze orarie va effettuata nell'ambito delle operazioni relative alla fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto. Considerato che, in conformità di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali, l'insegnamento della lingua inglese diviene obbligatorio in tutte le prime classi, la seconda lingua comunitaria potrà essere individuata tra le lingue di più ampia diffusione, tenuto conto delle prevalenti richieste delle famiglie, delle risorse professionali disponibili in ciascuna istituzione scolastica, nonché delle esigenze che dovessero emergere nelle diverse realtà territoriali.

4. Il monte orario annuo delle due lingue comunitarie.

Per quel che concerne la ripartizione per l'a.s. 2004/2005 del monte ore obbligatorio tra i due insegnamenti, si ricorda che i quadri-orario di cui alle "Indicazioni nazionali" (allegato C al decreto legislativo n. 59/2004), *fissano in un minimo di 114 e in un massimo di 126, il monte ore complessivo di lezioni da riservare all'insegnamento dell'inglese e di un'altra lingua comunitaria.*

5. Orario settimanale

Considerando che le stesse "Indicazioni nazionali" consentono possibili compensazioni orarie tra le discipline, nel rispetto del monte ore annuo obbligatorio complessivo (891 ore), e che le

istituzioni scolastiche nella loro autonomia possono procedere ad una distribuzione temporale degli orari delle discipline e delle attività didattiche, sulla base dei bisogni formativi rilevati ed accertati, si ritiene ricorrano le condizioni e le motivazioni per poter articolare, per l'a.s. 2004/2005 e limitatamente alle sole classi prime, l'orario settimanale dei due insegnamenti **in complessive quattro ore**, da suddividere nel seguente modo:

- **due ore di lezione per la prima lingua,**
- **due ore di lezione per la seconda lingua.**

6. Quota oraria settimanale aggiuntiva.

Il predetto monte-ore può essere incrementato con **un'ulteriore ora da destinare all'insegnamento della lingua inglese** nell'ambito della quota oraria prevista per le attività opzionali facoltative. Tale incremento, sempre desunto dalla predetta quota delle attività opzionali facoltative, può riguardare anche una lingua comunitaria diversa dall'inglese qualora la stessa sia impartita nell'anno in corso nelle prime classi interessate.

Tale ora aggiuntiva, da assumere nel Piano dell'offerta formativa, costituirà parte integrante di un unico percorso didattico e concorrerà alla costituzione dell'orario di cattedra del citato insegnamento.

7. Salvaguardia dell'unità del gruppo classe

Le istituzioni scolastiche, nel definire il Piano dell'offerta formativa relativamente agli insegnamenti delle lingue comunitarie, avranno cura di salvaguardare l'unità organica del gruppo classe anche nella formulazione degli orari delle lezioni, tenendo conto dell'unitarietà del percorso formativo, nel quale confluiscono inscindibilmente, e come facenti parte di un unico disegno formativo, gli insegnamenti obbligatori e quelli facoltativi.

8. Sperimentazione bilinguismo

Quanto ai corsi già interessati dalla sperimentazione del bilinguismo, fatte salve situazioni di carattere eccezionale, gli stessi proseguiranno con lo studio delle due lingue già attivate.

9. Precisazioni sugli organici

Si precisa, in relazione alla circostanza che le istituzioni scolastiche potranno disporre degli organici determinati in base ai criteri di cui alla previgente normativa, (comprensivi anche delle ore connesse alla sperimentazione della seconda lingua e alle risorse disponibili nell'ambito delle classi a tempo prolungato) che *dall'applicazione della riforma non deriveranno situazioni di soprannumerarietà* da disciplinare attraverso gli istituti contrattuali previsti per l'utilizzazione del personale docente.

Fermo restando che non si determineranno situazioni di soprannumerarietà, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 59/2004, *"le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi Piani di studio allegati al presente decreto"*.

A tale ultimo riguardo si evidenzia che per effetto della composizione delle cattedre delineata dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 per le classi a tempo normale **(una cattedra ogni due corsi)** e dal D.M. 22 luglio 1983 per le classi a tempo prolungato **(una cattedra ogni tre classi)** **VENGONO A DETERMINARSI DISPONIBILITÀ DI ORE DERIVANTI SIA DALLE CATTEDRE COSTITUITE COL "TEMPO NORMALE" SIA DA QUELLE COSTITUITE COL "TEMPO PROLUNGATO"**.

7. Utilizzazione delle disponibilità orarie residue.

Si indicano alcune modalità operative a cui i dirigenti scolastici dovranno attenersi ai fini della copertura delle disponibilità orarie esistenti nelle rispettive istituzioni scolastiche.

In relazione alle risorse professionali disponibili, i dirigenti scolastici, come prima fase di impiego, **ASSEGNERANNO I DOCENTI DI LINGUA STRANIERA PER L'INTERO ORARIO CATTEDRA NELL'INSEGNAMENTO DI CUI SONO TITOLARI ATTRAVERSO L'ATTRIBUZIONE DI ORE COMUNQUE DISPONIBILI.**

Le eventuali disponibilità orarie residue andranno a confluire nel quadro complessivo delle disponibilità previste dal C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e saranno impiegate per la sistemazione di tutto il personale interessato alle operazioni previste dal Contratto succitato.

I docenti in questione potranno essere assegnati ad entrambi gli insegnamenti secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 6 del Contratto Integrativo Nazionale relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie sottoscritto il 25 giugno 2004.* (di seguito riportiamo il contenuto dell'art 6 del CCNI del 25.6.2004 dal nostro Vademecum Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

In fase **successiva al conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche**, il personale docente, che non abbia potuto completare l'orario d'obbligo nel senso ivi indicato, potrà completare, a domanda, il suddetto orario obbligatorio di servizio con ore di altra classe di concorso per la quale sia in possesso della specifica abilitazione o di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire

Ove non ricorra la predetta ipotesi, si procederà all'utilizzo dello stesso personale, sino al completamento dell'orario obbligatorio di servizio, per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

Le ore ancora disponibili **potranno essere assegnate come ore aggiuntive** di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di servizio per un massimo di sei ore settimanali da prestare in classi parallele, andranno prioritariamente attribuite al titolare dello stesso insegnamento linguistico, successivamente al titolare di altro insegnamento in possesso della specifica abilitazione.

Infine dopo aver constatato l'assenza di personale fornito della prescritta abilitazione inserito nella 1^a (inseriti nelle permanenti) o 2^a fascia (abilitati) delle graduatorie di istituto, al titolare di altro insegnamento in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire.

Qualora non ricorrano le condizioni prima descritte, per l'eventuale quota oraria non coperta i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività facoltative opzionali, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 59/2004.

Le disponibilità residue dopo il completo impiego del personale a tempo indeterminato verranno coperte con la normale procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato ricorrendo, alla stipula di contratti conferiti in base alla graduatoria d'istituto.

Nel caso di esaurimento di queste ultime si richiamano le disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. del 25 maggio 2000 n. 201.

8. Le Conferenze di servizio per i Dirigenti Scolastici

I Direttori Generali regionali avranno cura di sensibilizzare sugli argomenti trattati nella presente nota i dirigenti scolastici, organizzando apposite conferenze di servizio a livello territoriale nell'ambito delle quali si suggerisce di trattare anche gli aspetti e i profili salienti relativi all'avvio della riforma, con particolare riguardo alle problematiche inerenti all'introduzione generalizzata dell'insegnamento delle due lingue comunitarie.

Nell'ambito di tali conferenze gli apporti della dirigenza tecnica potranno rivelarsi di significativo rilievo soprattutto per la parte concernente l'adozione di soluzioni operative legate agli aspetti didattici e metodologici. E' appena il caso di ricordare che nel corso di dette conferenze potrà rivelarsi di fondamentale importanza la presenza e il contributo di dirigenti e di funzionari

amministrativi particolarmente esperti nella gestione del personale della scuola e dei relativi organici.

9. Precisazioni finali

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le ore e i posti di insegnamento di cui trattasi costituiscono un contingente aggiuntivo, da tenere distinto da quello definito con il decreto interministeriale sugli organici per l'anno scolastico 2004/2005.

Nella fase dell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto verrà rilevata, dalle Direzioni Generali regionali per il tramite dei Csa, la quantità dei posti e delle ore effettivamente istituiti per il tramite del Sistema informativo, con modalità che verranno in seguito comunicate.

* **Assegnazione delle ore di insegnamento ai docenti di scuola secondaria di primo grado (art. 6 del CCNI del 25.6.2004).**

I docenti di scuola secondaria di primo grado che in attuazione della riforma (legge 53/2004 e D.Lvo 19.2.2004 n. 59) conseguono una riduzione dell'orario obbligatorio d'insegnamento nelle prime classi, (art. 14 comma 5 del Decreto legislativo)* **completano il proprio servizio con ore appartenenti ALLA PROPRIA CLASSE DI CONCORSO comunque disponibili nella scuola.**

Le eventuali disponibilità residue, dopo il completamento sopraindicato, saranno tempestivamente comunicate al CSA dalle istituzioni scolastiche **E ANDRANNO A CONFLUIRE NEL QUADRO DELLE DISPONIBILITÀ PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA**

Dopo il conferimento delle supplenze (annuali o fino al 30.6.2004), i docenti che conseguono una riduzione dell'orario obbligatorio che non abbia potuto completare il proprio orario di servizio con ore appartenenti alla propria classe di concorso, **POTRANNO COMPLETARE, A DOMANDA, DA PRESENTARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO, IL SUDETTO ORARIO OBBLIGATORIO DI SERVIZIO CON ORE DI ALTRA CLASSE DI CONCORSO PER LA QUALE SIA IN POSSESSO O DI SPECIFICA ABILITAZIONE OPPURE DI TITOLO DI STUDIO VALIDO PER L'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO DA ATTRIBUIRE.**

Ove ciò non sia possibile, i suddetti docenti saranno utilizzati, sino al completamento dell'orario obbligatorio di servizio, per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie (assenze inferiori agli 11 giorni).

Se dopo le fasi sopra esposte dovessero risultare ulteriori ore disponibili, esse potranno essere assegnate come aggiuntive d'insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno attribuite secondo il seguente ordine di priorità:

1. ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella stessa classe di concorso;
2. ai docenti con contratto a tempo indeterminato di altro insegnamento in possesso della specifica abilitazione;
3. ai docenti a tempo determinato forniti di specifica abilitazione inseriti nella prima o nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;
4. dopo aver constatato l'assenza di docenti di cui al punto 3, ai docenti con contratto a tempo indeterminato, sprovvisti della specifica abilitazione, ma in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire.